OMNISALUS

Titolari farmacisti Parafarmacie italiane

Pres. Dr. Stival Giancarlo giancarlo.stival@gmail.com

Vice pres. Dr.ssa Cristina Malavasi <u>cristina.malavasi@libero.it</u>

Dr.ssa Luigina Bendin

Coordinatrice farmacisti della base luigina.bendin@libero.it

Oggetto: Invio emendamento e documentazione al ddl 3110 sulle liberalizzazioni in discussione alla 10 Commissione del Senato della Repubblica Italiana per Previa visione ai Senatori .

Ringraziamo il Pres. Cursi e la 10 Commissione tutta per la Gentile disponibilita' di ascolto per previa visione a 360° delle problematiche delle parafarmacie e del suo riordino nel SSN.

Dr. Stival G.pres. Omnisalus titolari di soli farmacisti in parafarmacia

L'Associazione Nazionale OMNISALUS, nata come Associazione che tutela le professioni e ne controlla la formazione per legge regionale fvg dei professionisti, il cui Presidente è Dr. Stival Giancarlo, farmacista, auspica il riconoscimento di tutela dei farmacisti titolari di parafarmacia, ditte individuali e società di farmacisti, piccoli imprenditori nella propria farmacia escludendo soci di farmacia e soggetti delle multinazionali dell'alimentazione e titolari di farmacia di qualunque ragione sociale. Chiede che gli Esercizi come quello della Parafarmacia, esercizio nato con la legge Bersani non per il laureato ma bensì per le multinazionali, ad oggi venga rimodulato o sostituito, come richiesto per Sentenza Europea e per la stessa Corte di Giustizia (sentenze del 2009-2010) considerato di fatto non autonomo dal capitale e dalla consulenza professionale ,che non assicura oggi un contesto nella funzione sanitaria , ed imprenditoriale ,rispondendo anche e definitivamente alle sollecitudini di superamento della Pianta Organica come norma transitoria come richiesto dalla stessa Corte che ne sentenzia la posizione della sede geografica anche al di là delle norme nazionali, come chiedono del resto l'opinione pubblica italiana , l'Europa e i Farmacisti titolari di Parafarmacia come negozi di vicinato.

Emendamento OMNISALUS

PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N.3110.

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1 RECANTE: "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ" (A.S. 3110)

EMENDAMENTO ALL' ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 3110.

Premesso che i farmacisti titolari degli esercizi di vicinato (parafarmacie), richiedono di adempiere alle norme della Corte Europea che accetta una collocazione di presidio indispensabile ed urgente sul territorio anche in deroga alle normative vigenti sul territorio ossia in primis alla pianta organica e che il farmacista può esercitare la sua funzione rappresentato dalla farmacia (Nelle sentenze della Corte di Giustizia UE, 2009-2010, , viene riconosciuta agli Stati membri la decisione di protezione della Sanità Pubblica. Pertanto saranno gli Stati membri a decidere che i farmaci vengano distribuiti da farmacisti che godano di effettiva INDIPENDENZA PROFESSIONALE. Il farmacista di professione deve gestire la farmacia secondo un' ottica professionale e ne consegue che il suo interesse privato passi in secondo piano e venga consolidato dalla sua formazione universitaria , dalle norme deontologiche e codice etico che incidono sulla propria responsabilità ed esperienza professionale chiediamo:

Il potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci.

La disposizione in esame (art. 11) ridefinisce i parametri per l'autorizzazione all'apertura di nuove farmacie, affidando alle Regioni il compito di approvare il provvedimento recante la ridefinizione delle piante organiche entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, nonché, entro i successivi 30 giorni, bandire un concorso straordinario per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti. Al di là della necessità di coniugare le esigenze di potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutico e di intervenire sull'accesso alla titolarità delle farmacie con i tempi previsti dalle procedure e da una programmazione adeguata, si segnala che l'adozione di tale provvedimenti costituisce un ulteriore adempimento soggetto a verifica annuale da parte del comitato e del tavolo tecnico di monitoraggio degli adempimenti sanitari, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale (da eliminare).

In via pregiudiziale si evidenzia che le disposizioni riguardano l'organizzazione dei servizi sanitari regionali e dovrebbero essere oggetto di INTESA tra Governo e Regioni.

Comunque ed in via subordinata si propongono i seguenti emendamenti:

Emendamenti

- Al punto 2 primo capoverso, sostituire le parole "120 giorni"
- Al punto 2 primo capoverso, dopo le parole "provvedono ad assicurare" aggiungere "secondo la normativa regionale"
- Al punto 2 al terzo capoverso, sopprimere le parole "ed esami" ed introdurre in via transitoria

l'assegnazione prioritaria in deroga alle leggi esistenti (per la straordinarietà del farmacista titolare di parafarmacia) considerando come titolo prioritario l'anzianità del codice univoco , in deroga alla pianta organica e alla distanza oggi esistente(come richiesto dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 2009-ripresa ed approfondita nella sentenza del 2010)) comprese le parafarmacie inserite nei centri commerciali come negozio di vicinato (non corner G.D.O e M.D.O) senza limite della superficie e distanza tra farmacie già istituite , entro 120 giorni dall' entrata in vigore della Legge, con contemporanea chiusura dei codici univoci.

Le sedi così istituite saranno circa mille-mille e cinquecento in tutta Italia appartenenti a farmacisti titolari di parafarmacia come negozio di vicinato e società di farmacisti muniti della titolarità , escludendo le catene di parafarmacia, le parafarmacie dei titolari di farmacia, le parafarmacie aventi i codici univoci parcheggiati e che non hanno mai fatto scontrini, le catene di parafarmacie della GD.O e M.D.O. Per le sedi vinte per concorso per titoli dai rurali e quindi rimaste prive del servizio farmaceutico verranno distribuite sempre per successione del codice univoco in pari numero sia ai titolari farmacisti di parafarmacia e sia tra i dipendenti di farmacia laboriosi e volenterosi che si siano prodigati per titoli ad acquisire pratiche ed informazioni utili l'evoluzione della figura della professione del farmacista in farmacia e per propria pratica.

Tutte le altre sedi vacanti verranno assegnate nei tempi e nelle modalità previsti nel presente DDL

TREDICI BUONI MOTIVI PER LA TRASORMAZIONE DELLE PARA FARMACIE IN FARMACIA

- 1) <u>Riforma di un settore atteso oramai da decenni con un complessivo miglioramento del Servizio</u>
- 2) <u>Stabilità ad un settore cruciale per la nostra società destabilizzato dagli eventi di questi ultimi anni</u>
- 3) <u>Rivalorizzazione della farmacia e del farmacista in un contesto sempre più legato a servizi e professionalità</u>
- 4) <u>Recepimento delle Direttive Comunitarie relative al Riordino del Servizio Farmaceutico, con il rinnovo del binomio farmacista-farmacia, ossia la titolarità deve rimanere al farmacista e non alle multinazionali</u>
- 5) <u>Creazione di nuovi posti di lavoro non discriminati, ma altamente qualificati ed equiparati alla laurea e alla professionalità conseguita</u>
- 6) Abbattimento dei costi di gestione per la G.D.O-che rappresenta esclusivamente il 15% delle parafarmacie italiane- non in grado di capire e rappresentare le istanze della maggior parte dei farmacisti professionisti.
- 7) <u>Maggiore capillarità del Servizio farmaceutico sul territorio Nazionale, tenendo conto che la stessa Federazione Ordine Farmacisti Italiani (FOFI) ha denunciato la carenza di almeno 3000 sedi farmaceutiche per un adeguato Servizio al cittadino.</u>
- 8) Apertura rapidissima di nuove Farmacie a costo zero per lo Stato per merito di quei farmacisti che hanno avuto il coraggio di aprire una parafarmacia proprio dove l'apertura ha prodotto un miglioramento qualitativo del Servizio Farmaceutico.

- 9) <u>Soddisfazione delle legittime aspirazioni alla titolarità per tutte le componenti della categoria (rurali sussidiati, collaboratori e titolari di parafarmacia)</u>
- 10)Risoluzione della anomalia tutta italiana del farmacista in parafarmacia
- 11) Ottenimento rapido della farmacia senza spese locali , ministeriali e regionali come Situazione Straordinaria e non Ordinaria e senza perdita di tempo essendo la nostra posizione (ANOMALA) del tutto straordinaria di farmacisti che non possono esercitare il proprio mandato professionale e che non si deve considerare situazione normale da mantenere.
- 12)<u>Le ulteriori sedi andrebbero per Concorso Ordinario come del resto si richiede per coloro che non hanno la nostra stessa situazione anomala</u>
- 13)La trasformazione ed il contemporaneo blocco dei codici univoci, a costo zero per lo Stato, da espletare per un tempo massimo di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, rappresenta la prima vera liberalizzazione necessaria, equa e ragionevole per uno sviluppo immediato, riconoscendo i professionisti che hanno osato investire in una legge dello Stato incompiuta per l'attività del farmacista professionista che ad oggi è in attesa di un urgente Riordino Farmaceutico .Si otterrebbe così anche il riconoscimento dei giovani che hanno voluto investire nel proprio futuro e che non sono stati alle dipendenze osservando solo l'iter legislativo. Dei primi bisogna tenerne conto e come detto e ridetto da questo nuovo Governo (Governo Monti) si premi chi ha avuto la volontà di proporsi e di operare al servizio della comunità e del proprio futuro. Infatti i titolari farmacisti di parafarmacia non affiliati alle multinazionali hanno gli stessi obblighi di registro di rappresentanza, di oneri e di norme di responsabilità dei titolari di farmacia.